

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

PROTOCOLLO

PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE

1. **L'udienza penale dibattimentale inizia alle ore 9.00.** L'udienza di convalida di cui all'art. 558 c.p.p. organizzata nel turno monocratico direttissima inizia alle ore 12:00.
2. "L'Ufficiale Giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza" (art. 21 Regolamento al c.p.p. cx D.M. 334/1989) cura l'afflusso di Parti, ausiliari del Giudice, testimoni, identificando questi ultimi e segnalando al Giudice eventuali esigenze dei testi collegate a stato di gravidanza, età avanzata ed handicap, ovvero provenienza da fuori distretto.
3. L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice, con una sospensione, ove non si concluda entro le ore 14:00, tra le 14.00 e le 14.30, salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e salva comunque l'autonomia di chi presiede l'udienza, come regolata dal c.p.p. L'organo giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da avvicinare il più possibile il rispetto di tali orari.
4. **L'udienza penale è organizzata in tre fasce orarie:**
 - a. **ore 9.00 – 10.00:** prima udienza di comparizione, con attività limitata alla verifica della regolare costituzione delle parti; definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p.; domanda di oblazione;

formulazione della richiesta di abbreviato e decisione sull'ammissione; questioni preliminari e pregiudiziali; dichiarazione di apertura del dibattimento; ammissione dei mezzi di prova.

b. Ore 10.00 – 12.00: processi già incardinati nei quali si debba svolgere la normale attività istruttoria.

c. Ore 12.00: udienze di convalida e, a seguire, discussioni.

5. Il Giudice, nel rinviare il processo, tiene conto della fascia oraria dedicata all'attività che dovrà essere compiuta alla successiva udienza di trattazione e indica l'ora.
6. In ciascuna fascia oraria la precedenza nell'ordine di chiamata sarà data ai processi con detenuti presenti, anche se per provvedimenti restrittivi emessi in procedimenti diversi da quello che si sta celebrando.
7. L'udienza di prima comparizione è dedicata all'attività prevista dal punto 4 lett. a), salvo i giudizi con imputato detenuto. In tale udienza, di regola, non si assumono prove dichiarative, esami di imputati periti o consulenti tecnici, e per tale ragione le Parti per tale udienza non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici ed il Giudice non ne autorizza la citazione. Nei processi con imputato libero ove comunque si abbia in aula la presenza di testimoni, CT e periti alla prima udienza, sull'accordo delle Parti Pubbliche e Private, è possibile per il Giudice effettuare istruttoria, che sarà preferibilmente fissata (salvo che nei casi di brevissima spedizione) in orario successivo alla trattazione di tutti i giudizi fissati in prima comparizione, concordato in udienza con le parti.
8. P.M. e G.U.P. inseriscono nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso: "la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di Difensore. Ha il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza nella

quale non sarà sentita come testimone, salva separata e specifica citazione”.

9. La Cancelleria di regola affigge il ruolo sulla porta dell’aula d’udienza e nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 12.00 del giorno precedente l’udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334). Il ruolo contiene l’elenco dei processi indicati per numero all’interno delle singole fasce orarie. Copie del ruolo in aula vengono messe a disposizione sui banchi riservati alle Parti. Il ruolo affisso e distribuito deve contenere dati di identificazione del singolo processo che non ingenerino equivoci. Il ruolo affisso non contiene l’indicazione dei nomi degli imputati, delle persone offese e dei testimoni. Nel settore collegiale, il ruolo affisso e distribuito, quando gli impegni del Collegio lo rendono possibile, contiene la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgersi nel singolo processo (es.: “per discussione”, “per istruttoria senza discussione”, “per formalità di apertura”) e il nome degli avvocati impegnati.
10. In apertura di fascia oraria, le parti segnalano al giudice eventuali ragioni di immediata trattazione di un processo (impedimenti del difensore o dell’imputato, mancanza di testimoni, remissione di querela, etc.), ovvero ragioni che giustifichino un diverso ordine di chiamata.
11. Il Difensore che dovesse avere impegni professionali concomitanti, è tenuto a depositare, nei limiti del possibile, almeno sette giorni prima della data d’udienza istanza documentata di rinvio.
12. Il Difensore, in ragione di concomitanti impegni professionali, potrà chiedere anche oralmente l’anticipo o il posticipo, nell’ambito della fascia di pertinenza, della chiamata del processo che lo riguarda. Il giudice, in ogni caso, darà precedenza, nei limiti del corretto ed ordinato svolgimento delle udienze, ai processi per i quali sono già presenti testimoni e difensori. Eventuali abusi saranno segnalati agli organi competenti.

13. Ove l'assenza del magistrato titolare — per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento — sia certa, con largo anticipo, per una determinata data, l'Ufficio ne dà notizia in tempo utile, via fax o per via telematica, al Procuratore della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
14. Il Giudice segnala al Consiglio dell'Ordine il Difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1° c.p.p. che, in modo non giustificato, non si presenti in udienza, ovvero risulti irreperibile in violazione delle regole del turno informatizzato stabilito trimestralmente.
15. P.M. e Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.
16. A settembre-ottobre di ogni anno, l'Osservatorio per la Giustizia Penale, operata una consultazione dei Dirigenti degli Uffici, dell'A.N.M., del Consiglio dell'Ordine, della Camera Penale, dell'AIGA, dei Dirigenti Amministrativi, dei Magistrati ed Avvocati del settore penale, organizza un pubblico incontro per eventualmente apportare al presente Protocollo le variazioni suggerite dall'esperienza e che avranno trovato diffusa condivisione.
17. Il presente Protocollo non potrà in ogni caso costituire strumento per esigere dal Giudice prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali od ordinamentali.

**L'OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA PENALE
DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**